



COMUNE DI CUMIANA

**Regolamento comunale per i “mercati delle pulci” nel
Comune di Cumiana**

**Norme per l'esercizio della vendita in forma
occasionale di cui al Capo V bis della L.R. 28/1999
s.m.i.**

Approvate con deliberazione n. 53 in data 06/05/2019 del Commissario Straordinario

Sommario

1 - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI	3
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 2 – CASI DI ESCLUSIONE	3
ARTICOLO 3 - MERCATINI: CARATTERISTICHE E INDIVIDUAZIONE A LIVELLO LOCALE.....	4
ARTICOLO 4 – PRESCRIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 5 – PROGRAMMAZIONE COMUNALE E FORMALE INDIVIDUAZIONE	5
2 – DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE.....	5
ARTICOLO 6 – RESTITUZIONE DEL MERCATINO DELLE PULCI.	5
ARTICOLO 7 – AREE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELLE PULCI.....	6
ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELLE PULCI E RILASCIO DEL TESSERINO.....	6
ARTICOLO 9 –ASSEGNAZIONE POSTEGGI AL MERCATINO DELLE PULCI	6
ARTICOLO 10 – SUDDIVISIONE DEI POSTEGGI	7
ARTICOLO 11 – NORME DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI “SAFETY”	7
ARTICOLO 12 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI	8
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DEI VENDITORI	8
ARTICOLO 14 – ATTREZZATURE DI VENDITA	9
ARTICOLO 15 – COLLOCAMENTO DELLE MERCI.....	9
ARTICOLO 16 - DIVIETI DI VENDITA.....	9
ARTICOLO 17 - VENDITA DI COSE ANTICHE ED USATE	10
ARTICOLO 18 - ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DEL MERCATO.	10
ARTICOLO 19 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.	10
ARTICOLO 20 - FURTI E INCENDI.	10
ARTICOLO 21 – PREPOSTI ALLA VIGILANZA.	10
3 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI.....	11
ARTICOLO 22– OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	11
ARTICOLO 23 – SANZIONI RIFERITE ALL'ART. 11 TER DELLA L.R. 28/1999 CAPO V BIS E S.M.I.	11
ARTICOLO 24 – ALTRE VIOLAZIONI	12
ARTICOLO 25 – NORME FINALI.....	12

1 - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “D.Lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28. per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799; per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 12-6830; per Determinazione Dirigenziale Regionale la determinazione del dirigente del settore commercio ed attività produttive della Regione Piemonte n. 255 del 15.06.2018 con la quale sono stati approvati i modelli di cui al capo V art. 4 della DGR del 11 maggio 2018, n. 12-6830.
2. Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito denominati mercatini o mercati delle pulci, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa, muniti del tesserino di cui all'art. 11 ter. Lett. a) della L.R. 28/99.
3. Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio del tesserino al:
 - a) Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte.
 - b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.
4. Definizioni di cui all'art. 11 bis, comma 2, LR 28/99
 - a) vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività.
 - b) bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00.
 - c) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale.
 - d) L'attività di cui ai commi precedenti non costituisce attività di commercio.
 - e) Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni è fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela dei beni architettonici e ambientali.

Articolo 2 – Casi di esclusione

1. Non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla disciplina in materia di vendite occasionali:
 - a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i..
 - b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
 - c) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

Articolo 3 - Mercatini: caratteristiche e individuazione a livello locale

1. Ai fini dei presenti criteri, i “mercatini” di cui all’art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m.i., aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, si caratterizzano per la presenza dei venditori occasionali, definiti dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m.i. .
2. I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. n. 32- 2642 del 02/04/2001 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa in sede locale, alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 s.m.i. ed altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica rispettiva disciplina. Possono altresì essere realizzati in modo autonomo.
3. I mercatini sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
4. I mercatini possono essere realizzati su iniziativa del Comune, o di altro soggetto pubblico o privato e sono realizzati nel rispetto del Capo V bis della L.R. 28/99 s.m.i., della DGR n. 12-6830 del 11.05.2018 e della normativa in sede locale.
5. I mercatini sono configurabili secondo le seguenti tipologie:
 - a) mercatino di iniziativa comunale: il mercatino è individuato e gestito direttamente dal Comune.
 - b) mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo: il mercatino è individuato dal Comune e dato in gestione ad un soggetto terzo, pubblico o privato.
 - c) mercatino di iniziativa di soggetti terzi (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati ecc.): i proponenti presentano un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, poi approvato dal Comune.
6. i proponenti di un mercatino di iniziativa di soggetti terzi presentano un progetto complessivo la cui accettazione è subordinata ad approvazione della Giunta Comunale. Il progetto deve contenere almeno:
 - a. Relazione illustrativa dettagliata della caratteristica dell'evento, contenente le finalità economiche o sociali, tempo, luogo di svolgimento, conoscenza degli adempimenti amministrativi necessari per l'organizzazione di tali eventi (richieste occupazione suolo pubblico, ordinanze di disciplina della viabilità etc.), nonché gli elementi elencati al punto 2.2, capo III della DGR 12-6830 del 11.05.2018.
 - b. Attestazione dell'organizzatore/proponente riferita al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.L.gs 59/2010.
 - c. Documentazione curriculare della capacità tecnico/organizzativa quali: la disponibilità delle strutture o delle aree, dotazioni tecniche anche informatiche, risorse umane ed ogni altro elemento che consenta la valutazione della capacità organizzativa.
 - d. Cartografia delle aree interessate dall'evento in scala non inferiore a 1:500, con individuazione degli stalli di vendita, dei percorsi veicolari di accesso ed uscita dall'area, della viabilità alternativa qualora modificata.
 - e. Piano delle *“indicazioni delle misure di sicurezza che si intendono adottare”*, contenente la valutazione dei rischi e gli interventi proposti a miglioramento delle condizioni di safety, secondo i principi della direttiva del Ministero Dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018.

Articolo 4 – Prescrizioni generali

1. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 dei criteri regionali, sono finalizzate a disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul territorio del Comune di Cumiana, con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente, l'istituzione, il funzionamento, la

soppressione, lo spostamento della data di svolgimento, anche al fine di affrontare gli aspetti relativi alla gestione, sia dal punto di vista amministrativo che da quello della sorveglianza, della sicurezza e della gestione operativa delle “aree destinate alla vendita occasionale su area pubblica” di seguito definite “mercato delle pulci”.

Articolo 5 – Programmazione comunale e formale individuazione

1. Il comune con il presente regolamento risponde a quanto indicato dall'articolo 2.6 del Capo 1, dei criteri di cui alla DGR n. 12-6830 del 11.05.2018, il quale prevede la formale individuazione e disciplina o approvazione dei mercatini da parte del Comune, per consentire, ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999 s.m.i., l'esercizio dell'attività di vendita occasionale.
2. Il comune con il presente regolamento risponde a quanto indicato dall'articolo 3.3 del Capo 1, della DGR n. 12-6830 del 11.05.2018, la quale prevede che il Comune adotti “norme per la vendita occasionale” per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente.

2 – DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE

Articolo 6 – istituzione del mercatino delle pulci.

1. Il “mercatino delle pulci” è istituito/autorizzato con deliberazione del Consiglio Giunta Comunale.

A tale manifestazione potranno partecipare venditori occasionali che pongono in vendita generi non alimentari e specificatamente:

- cose usate.
 - mobili e complementi di arredo usati.
 - biancheria per la casa usata.
 - abbigliamento usato.
 - articoli sportivi usati.
 - stoviglie ed accessori per la casa usati.
 - articoli regalo usati.
 - prodotti da collezione od articoli per collezionisti.
 - cartoline, stampe ed articoli similari.
 - libri tematici in materia di collezionismo.
2. La data stabilita per i mercati delle pulci potrà subire eventuali modificazioni in relazione a particolari esigenze gestionali ed organizzative, ovvero allo scopo di evitare la concomitanza con altre simili manifestazioni locali.
 3. L'orario di vendita massimo del mercatino delle pulci viene stabilito dalle ore 7,30 alle ore 17,00.
 4. In relazione alla tipicità del mercatino delle pulci, non costituente attività di commercio ai sensi dell'art. 11 bis, punto 3 della L.R. 28/99, i relativi posteggi non saranno assegnati in via continuativa bensì ad ogni singola edizione.

Articolo 7 – Aree di svolgimento del mercatino delle pulci.

1. Le aree di svolgimento e i relativi posteggi del mercatino delle pulci, vengono individuate su apposite planimetrie, i posteggi da assegnare ai venditori occasionali sulla base delle priorità successivamente stabilite.
2. Le aree di cui al comma 1, potranno essere modificate, in caso di necessità, con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 8 – Modalità di partecipazione al mercatino delle pulci e rilascio del tesserino.

1. Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio del tesserino al:
 - a) Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte.
 - b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.
2. Le domande di rilascio del tesserino dirette al Comune di Cumiana dovranno essere redatte sulla apposita modulistica regionale, in carta da bollo, dovranno essere sottoscritte dal richiedente, ovvero in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovranno essere completate con procura speciale e copia di un documento di identità del richiedente.
3. I termini per il procedimento di rilascio del tesserino sono fissati in 60 gg dalla data di presentazione della domanda.
4. Per la modalità del rilascio del tesserino si richiama integralmente il disposto del CAPO II ADEMPIMENTI PER I VENDITORI OCCASIONALI, di cui alla DGR 12-6830 del 11.5.2018.
5. I venditori occasionali provenienti da tutto il territorio nazionale che intendono partecipare al mercatino delle pulci devono presentare manifestazione di interesse in carta libera utilizzando il modello predisposto dalla Regione Piemonte, al Comune di Cumiana o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, almeno 30 giorni prima dalla data del mercatino. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere completata con procura speciale e copia di un documento di identità del richiedente.
6. Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giungesse a destinazione o non vi giungesse in tempo utile.
7. Fermo restando il pagamento dei tributi in vigore, le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio della vendita occasionale ai sensi dell'art.11 quinquies della L.R. 28/99, in quanto non ricorrenti o comunque di durata inferiore ai 15 giorni, non potranno usufruire delle riduzioni previste dalla legge 507/93 in ordine al pagamento della TOSAP/COSAP
8. La partecipazione al mercatino delle pulci potrà essere subordinata al pagamento di un canone ricognitorio il cui importo sarà determinato dalla giunta comunale.
9. Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando i modelli all'uopo predisposti dalla Regione Piemonte e dovranno contenere gli estremi del tesserino di cui all'art. 11 ter L.R. 28/99, del richiedente.

Articolo 9 –Assegnazione posteggi al mercatino delle pulci

1. Ai fini della assegnazione dei posteggi verrà redatta una graduatoria, sulla base del maggior numero di presenze acquisite dal venditore occasionale, in caso di parità avrà priorità l'operatore anagraficamente più anziano.
2. L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata alle ore 8,00 del giorno della manifestazione sulla base della scelta fatta dagli operatori seguendo l'ordine della graduatoria. Gli operatori saranno invitati a scegliere nell'ambito dei posteggi disponibili, indicati sulle planimetrie della manifestazione messe a disposizione.

3. Gli operatori che, pur avendo presentato regolare manifestazione di interesse, non si presentino per la scelta del posteggio entro le ore 7,45 saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla assegnazione.
4. I posteggi saranno assegnati agli operatori aventi diritto fino ad esaurimento. Gli operatori che, pur avendone i titoli, risultassero in esubero rispetto al numero dei posteggi non potranno rivendicare alcuna pretesa, né chiedere la restituzione delle spese o dei canoni versati all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione.
5. Gli Uffici o il gestore predisporranno una graduatoria degli operatori che presenteranno manifestazione di interesse in ritardo rispetto ai termini fissati dall'art. 8 punto 1.
6. L'assegnazione dei posteggi per questi operatori avverrà solo dopo che gli operatori del primo elenco avranno scelto i posteggi.
7. I posti assegnati che non vengono occupati entro l'ora stabilita (7,30), nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera ai venditori occasionali frequentatori saltuari che non hanno presentato la manifestazione di interesse e sono presenti alla cosiddetta "spunta", che si svolge alle ore 8,00.
8. Tale assegnazione è riservata, in ogni area a coloro che sono legittimati a partecipare ai mercati delle pulci, che siano presenti al momento dell'assegnazione e che esibiscano l'originale del tesserino, seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti con il criterio del maggior numero di presenze maturate del soggetto.
9. Gli operatori che, pur avendo occupato il posteggio di cui sono assegnatari e pagato la tassa di occupazione di plateatico o il canone di partecipazione, abbandonino l'area prima delle ore 12,00 saranno considerati assenti al fine del conteggio delle presenze maturate nel mercatino delle pulci, salvo il verificarsi di gravi avversità atmosferiche.
10. Gli operatori, effettuata la scelta del posteggio, non potranno ottenere migliorie.

Articolo 10 – Suddivisione dei posteggi

1. I posteggi del mercatino delle pulci sono riservati ai venditori occasionali ed a questi sono assegnati seguendo l'ordine della specifica graduatoria redatta sulla base dei criteri di cui all'art. 9.

Articolo 11 – Norme di sicurezza e adempimenti in materia di "safety"

1. L'assegnazione di posteggio sul mercatino delle pulci è subordinata alla sussistenza dei requisiti, di sicurezza e di quelli previsti per la tutela antinfortunistica. A tal fine l'operatore dovrà prendere conoscenza delle:
 - a) direttive del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recanti indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi.
 - b) dell'obbligo di dovere essere dotato in corrispondenza del proprio banco di vendita di almeno un estintore a polvere di capacità estinguente non inferiore a 34A 244B C.
2. E' approvato unitamente al presente regolamento, ALLEGATO 2, il Piano delle "*indicazioni delle misure di sicurezza che si intendono adottare*", contenente la valutazione dei rischi e gli interventi proposti a miglioramento delle condizioni di safety, econdo i principi della direttiva del Ministero Dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018.
3. I principi, gli scenari e gli approntamenti in materia di safety, previsti nel piano di sicurezza di cui al punto precedente sono da considerarsi come azioni di "minima" e qualora il mercatino subisca variazioni di aree e luoghi rispetto all'allestimento ordinario, dovranno essere integrati di conseguenza.
4. E' onere del soggetto gestore/organizzatore presentare ed attuare le prescrizioni e gli adempimenti del piano di sicurezza di cui al comma 2.

Articolo 12 – Affidamento in gestione a terzi

1. Considerando le carenze di risorse umane degli Uffici Comunali, l'organizzazione operativa e la gestione concreta del mercatino delle pulci potrà essere affidata a terzi, sulla base di apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
2. Il soggetto gestore/organizzatore dovrà possedere provata esperienza specifica, capacità organizzativa, strutture tecniche ed informatiche, dotazioni tecniche e risorse umane tali da garantire l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di attività di vigilanza del mercato delle pulci.
3. Il soggetto organizzatore, a pena di decadenza dall'incarico, dovrà provvedere alle seguenti attività amministrative e gestionali:
 - a) Richiesta al Sindaco di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico e di eventuale emissione di ordinanza per la disciplina della viabilità.
 - b) La ricezione delle manifestazioni di interesse.
 - c) L'assegnazione degli spazi.
 - d) La timbratura di presenza del tesserino entro le ore 15,00.
 - e) La timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita entro le ore 15,00.
 - f) Il controllo sull'esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita.
 - g) Garantire gli approntamenti in materia di safety, secondo le previsioni contenute nel piano di sicurezza di cui all'art. 11.
4. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 quinquies, comma 2, nonché per le verifiche in sede regionale, il soggetto organizzatore dovrà curare e garantire la puntuale trasmissione telematica alla direzione regionale competente in materia di commercio ed all'ufficio commercio comunale, entro i dieci giorni successivi alla singola partecipazione, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale dei:
 - a) dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale (edizioni annuali).
 - b) dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento e precisamente:
 - I. cognome, nome, codice fiscale e numero del tesserino del venditore occasionale.
 - II. data di partecipazione.
 - III. comune sede del mercatino.
 - IV. denominazione del mercatino.

Articolo 13 – Obblighi dei venditori

1. I venditori occasionali non possono porre in vendita oggetti o beni aventi un prezzo di vendita superiore a euro 150,00 (Art. 11 bis, 2b LR 28/99).
2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) Art. 11 ter, 2b LR 28/99, deve essere munito di fotografia, ha validità annuale, non è cedibile o trasferibile e **deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico** e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.
3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco, utilizzando l'apposito modello regionale, contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita

nel corso della manifestazione. Tale elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

4. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione.
5. I venditori occasionali devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza del mercatino, il tesserino abilitante all'esercizio della vendita occasionale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti per la partecipazione al mercatino, il documento contenente l'elencazione dei beni, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
6. I partecipanti ai mercati delle pulci possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
7. I partecipanti ai mercati delle pulci devono mantenere puliti e decorosi i propri banchi e le relative attrezzature. hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
8. E' fatto obbligo agli operatori del mercato delle pulci di effettuare la separazione e la raccolta differenziata dei rifiuti e degli scarti della loro attività sulla base della vigente disciplina in materia. In particolare gli scarti devono essere depositati negli appositi cassonetti.
9. Con l'uso del posteggio il partecipante al mercato delle pulci/concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché gli obblighi e gli impegni assunti dall'operatore con la manifestazione di interesse a partecipare al mercatino.
10. Durante l'orario del mercatino i prezzi delle merci esposte per la vendita devono essere indicati in modo chiaro e ben leggibile alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 14 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere di oltre 50 cm., dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato e dovranno essere posizionate ad un'altezza da terra non inferiore a metri 2,00.

Articolo 15 – Collocamento delle merci

1. L'altezza dei cumuli o cataste delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.
4. E' fatto espresso divieto di collocare merci accatastate al di fuori dei banchi allestiti sotto i portici, compreso lo spazio interposto alle colonne ed a contatto delle facciate degli edifici.

Articolo 16 - Divieti di vendita.

1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
2. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
3. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

4. Sui mercati delle pulci è fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari e bevande ed ogni altro oggetto comunque non conforme alle leggi sanitarie. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano sull'area di posteggio.
5. Non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'elenco delle merci.

Articolo 17 - Vendita di cose antiche ed usate

1. Si considerano "cose antiche" le cose mobili che possiedono il requisito della rarità, ottenuto con il trascorrere del tempo, presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ecc., non sono opere di autori viventi e la loro esecuzione risale ad oltre 50 anni.
2. Si considerano invece "cose usate" le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, chi vende cose antiche ed usate dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dalla specifica normativa in materia ed in particolare da quanto previsto dall'art. 128 del T.U. delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18/06/31, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06/05/40, n. 635.
4. Ai sensi dell'art. 247, ultimo comma, del predetto Regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui agli all'art. 128 del TULPS non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
5. Per valore esiguo, limitatamente a quanto disciplinato dal presente regolamento, è da intendersi ogni bene di valore fino a Euro 150,00.

Articolo 18 - Atti dannosi agli impianti del mercato.

1. I partecipanti al mercato delle pulci non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercatino ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente. Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 19 - Utilizzazione dell'energia elettrica.

1. E' fatto divieto ai partecipanti al mercato delle pulci di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica.

Articolo 20 - Furti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si dovessero verificare durante l'esercizio dell'attività di commercio occasionale.

Articolo 21 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposti alla vigilanza sui mercati delle pulci sono:
 - a) La Polizia Locale e gli altri organi di polizia giudiziaria i quali dovranno in via generale prevenire e reprimere le violazioni amministrative previste dal presente regolamento e dal vigente ordinamento, nonché di eventuali fatti costituenti reato, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, delle direttive dell'amministrazione comunale e delle risorse assegnate.
 - b) Il soggetto gestore di cui all'art. 12, il quale dovrà:

- i. effettuare azione di vigilanza e controllo segnalando per iscritto all'ufficio attività produttive ogni violazione alle norme del presente regolamento e dei precetti previsti dalla normativa regionale di riferimento in materia di vendita occasionale.
- ii. se necessario richiedere l'intervento degli organi di Polizia.
- iii. sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento.
- iv. gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti disponibili.
- v. verificare, la regolarità ed il possesso dei titoli abilitanti l'esercizio della vendita occasionale.
- vi. far osservare il rispetto delle norme concernenti l'attività di vendita occasionale.
- vii. provvedere alla apposizione del timbro di presenza sul tesserino che consente la partecipazione a 18 mercati delle pulci per anno.
- viii. verificare l'elenco delle merci poste in vendita.
- ix. far osservare il rispetto generale del presente Regolamento.
- x. provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza secondo quanto previsto nel piano di cui all'art. 11, comma 2, mettendo in atto le misure previste.

3 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Articolo 22– Occupazioni abusive

1. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o del canone di partecipazione comporterà l'esclusione del venditore occasionale dalla possibilità di occupazione dell'area di cui trattasi.
2. Il concessionario del servizio di riscossione e l'organizzatore dovranno, ciascuno per propria competenza, comunicare le eventuali inadempienze riscontrate, al fine dell'adozione del predetto provvedimento.

Articolo 23 – Sanzioni riferite all'art. 11 ter della L.R. 28/1999 Capo V bis e s.m.i.

1. Il Comune, e per esso il personale di vigilanza preposto, ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 ter della L.R. 28/1999 s.m.i., secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della medesima legge. Nel verbale di accertamento/contestazione della violazione amministrativa è dato atto del contestuale ritiro del tesserino.
2. Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.
3. A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il comune, nella persona del Responsabile del Settore Commercio.

Articolo 24 – Altre violazioni

1. Chiunque in concomitanza e nelle medesime aree destinate al mercato delle pulci eserciti attività di vendita senza essere munito del tesserino per la vendita occasionale o con lo stesso ritirato, revocato o scaduto, o di autorizzazione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, incorrerà nella violazione generale della normativa del commercio per esercizio del commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento diverse da quelle comprese nelle disposizioni di cui al Capo V bis della L.R. 28/99, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma di denaro dal minimo di 25,00 euro al massimo di 500,00 euro secondo il disposto dell' Art. 7-bis (Sanzioni amministrative) del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).
3. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel responsabile del settore commercio.
4. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 25 – Norme finali

1. I partecipanti ai mercati delle pulci a qualunque titolo e gli organizzatori o promotori degli stessi, dovranno rispettare:
le direttive del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recanti indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi.
2. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative al mercatino delle pulci, si rimanda alle disposizioni generali contenute nei Regolamenti comunali del Comune di Cumiana, in quanto applicabili, nonché alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di commercio.
3. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 quinquies, comma 2, LR 28/99, nonché per le verifiche in sede regionale, il comune, per il tramite del gestore, delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, inviano, entro 10 giorni, alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale:
 - a) i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale.
 - b) i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento.
 - c) i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.